



FONDO PENSIONE MEDICI

Iscritto all'Albo COVIP con il n° 1337

STATUTO

Approvato a Roma con delibera

Consiglio di Amministrazione del 23/03/2022

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti	pag. 3
Art. 2 - Forma giuridica	pag. 3
Art. 3 - Scopo	pag. 3

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo	pag. 3
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione	pag. 4
Art. 6 - Scelte di investimento	pag. 4
Art. 7 - Spese	pag. 5

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione	pag. 6
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	pag. 7
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche	pag. 8
Art. 11 - Erogazione della rendita	pag. 10
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	pag. 10
Art. 13 - Anticipazioni	pag. 12
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie	pag. 13

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo	pag. 14
Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione	pag. 14
Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni	pag. 15
Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni	pag. 16
Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione	pag. 17
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	pag. 18
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni	pag. 19
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	pag. 20
Art. 22 - Presidente	pag. 22
Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione	pag. 22

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni	pag. 23
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	pag. 24
Art. 26 - Direttore Generale	pag. 25
Art. 27 - Funzioni fondamentali	pag. 26

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione	pag. 26
Art. 29 - Depositario	pag. 27
Art. 30 - Conflitti di interesse	pag. 27
Art. 31 - Gestione amministrativa	pag. 28
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	pag. 28
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	pag. 29

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione	pag. 29
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	pag. 30
Art. 36 - Comunicazioni e reclami	pag. 30
Art. 36-bis - Clausola compromissoria	pag. 30

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto	pag. 31
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	pag. 31
Art. 39 - Rinvio	pag. 32

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "Fondo Pensione Medici", di seguito "Fondo", in attuazione del contratto stipulato in data 07/10/1987 tra ARIS ed ANMIRS (di seguito "fonti istitutive"), in base all'art. 42 dell'A.C.N.L. (Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro) ARIS-ANMIRS 1986/1988 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". La fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è la stessa di cui al punto 1 dell'art. 1.
3. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2050 fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.38.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è segreteriafondopensionemedici@pec.it

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è Iscritto all'Albo dei Fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1337.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

I destinatari delle prestazioni erogate sono gli Iscritti (altrimenti definiti "beneficiari") al Fondo, ovvero i medici dipendenti degli Istituti Ospedalieri Religiosi classificati e/o equiparati, anche se denominati Istituti di Ricovero e di Cura a carattere scientifico.

Inoltre, i laureati non medici (dirigenti sanitari) degli Istituti Ospedalieri Religiosi classificati e/o equiparati, anche se denominati Istituti di ricovero e di Cura a carattere scientifico e dei presidi religiosi accreditati con qualifica di ospedale o IRCCS. L'associazione al Fondo di tali lavoratori, deve essere preventivamente concordata, mediante accordo collettivo, anche aziendale. Sono considerati Iscritti al Fondo i citati soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari previste dal presente Statuto. Rimangono iscritti ai sensi della normativa vigente gli ex dipendenti che non abbiano estinto la loro posizione.

Sono considerati iscritti al Fondo i soggetti che abbiano ad esso aderito anche mediante tacito conferimento del Tfr.

Destinatari del Fondo possono essere anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti di cui al presente articolo, previa attivazione dell'iscrizione. L'adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita o tacita. Possono altresì aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico di aderenti e beneficiari, secondo la normativa tributaria vigente.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione mono comparto attraverso convenzionamento assicurativo indiretto. La Nota informativa contiene la descrizione delle scelte adottate in termini di politiche di investimento, tecniche di gestione del rischio, i diversi profili di rischio, la ripartizione strategica delle attività e il rendimento.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa.
3. L'aderente all'atto dell'adesione aderisce all'unico comparto vigente.
4. Per la scelta dei Gestori il Fondo procederà in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Art. 7 - Spese per gli aderenti

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese di adesione non previste;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1.) direttamente a carico dell'aderente:
 - i. assenza di spesa in cifra fissa;
 - ii. sull'ammontare lordo del contributo versato, si trattiene una quota dello 0,5 x mille che è obbligatoriamente versata dal Fondo a COVIP per il suo funzionamento, come da disposizioni di legge (art.1, comma 65 della 23 dicembre 2005, n.266);
 - b.2.) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del fondo;
 - c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1.) in caso di anticipazione;
 - d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite: in funzione della relativa convenzione;
 - e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

Il costo per l'attivazione della RITA prevede una quota fissa (una tantum) addebitati al momento dell'accettazione della richiesta ed un costo per l'erogazione di ogni rata addebitati in corrispondenza di ogni rata.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica

nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Le contribuzioni complessivamente destinate al Fondo sono indicate dalle Fonti Istitutive, nonché dalle successive modificazioni degli Accordi o dei Contratti di lavoro e dalle variazioni normative che riguardino i soggetti beneficiari.

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui

al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b.1 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente scelte.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento del comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
5. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
6. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il già menzionato termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale

della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 (settanta) per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 (cinquanta) per

cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data Iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 comma 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo e per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 (cinquanta) per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi e non superiore a 48 (quarantotto) mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, il fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la

posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche o in mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta completa; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data di completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 (settantacinque) per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 (settantacinque) per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 (trenta) per cento, per

la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni lavorativi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
8. La contribuzione, di qualsiasi natura, non cessa a seguito dell'avvenuta anticipazione. Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo può prevedere inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità, premorienza e coperture assicurative affini.

2. L'adesione alle suddette prestazioni potrà essere obbligatoria per decisione condivisa in Assemblea o facoltativa: in questo caso potrà essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) 1 Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da componenti (di seguito "Delegati"). Ogni Ente, di cui all'art. 5, deve essere rappresentato da un Delegato degli iscritti.

Tale numero è aumentato a:

- 2 per gli Enti con un numero iscritti compreso tra 101 e 200;
- 3 per gli Enti con un numero iscritti compreso tra 201 e 300;
- 4 per gli Enti con un numero iscritti compreso tra 301 e 400;
- 5 per gli Enti con un numero iscritti maggiore di 400.

In conformità ai principi di pariteticità e partecipazione di cui alla normativa vigente, fanno parte dell'Assemblea anche i Delegati delle Amministrazioni dei suddetti Enti: il numero di voti attribuito ai Delegati degli Enti ospedalieri è identico a quello dei loro delegati iscritti come sopra previsto.

2. I delegati restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Il regolamento elettorale è messo a disposizione degli Iscritti e delle Amministrazioni presso la segreteria e sul sito Web.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a) approvazione del Bilancio annuale del Fondo e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, delle relazioni del Collegio dei Sindaci e del Revisore incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto delle disposizioni normative vigenti in materia;

b) elezione del Consiglio di Amministrazione;

c) elezione dei Sindaci;

d) indirizzi generali dell'attività del Fondo, anche in relazione a quanto eventualmente proposto in merito dal Consiglio di Amministrazione;

e) eventuale revoca degli amministratori e dei Sindaci;

f) scelta del Revisore (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti;

g) revoca del Revisore legale dei conti per giusta causa, sentito il parere del Collegio sindacale, e contestuale conferimento del mandato ad altro Revisore;

h) eventuale modifica del numero di Amministratori, comunque entro i limiti proposti dal successivo art. 18 comma 3.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- b) scioglimento del Fondo. In tal caso l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- c) modifica della durata del Fondo.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata, in prima e seconda convocazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo comunicazione personale scritta da inviare, almeno trenta giorni prima della data di riunione, a ciascun Iscritto Rappresentante, a ciascun Ente ospedaliero, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio dei Sindaci e al Responsabile del Fondo, con l'indicazione del luogo, giorno, ora e degli argomenti da trattare, corredata dalla trasmissione dell'eventuale documentazione.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, normalmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio annuale, o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Rappresentanti, ovvero dalla metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, tenendo conto anche delle deleghe che possono essere conferite soltanto per assemblee singole, con la presenza di almeno sette decimi dei Rappresentanti e delibera con il voto favorevole dei sei decimi degli aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le

convocazioni dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di Delegati degli iscritti o delle amministrazioni di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Enti di cui all'articolo 5 e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In mancanza del numero legale si procede ad una nuova convocazione con le modalità in precedenza indicate. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Delegati.

6. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato dalla componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale dell'Assemblea Ordinaria così come quello della Straordinaria è redatto da un Segretario, anche non Rappresentante, nominato dall'Assemblea, ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
8. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, purché nel territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del C.d.A., ed in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo da un rappresentante nominato a maggioranza semplice dall'Assemblea. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione e la validità delle eventuali deleghe.
9. I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci ed il Direttore Generale devono partecipare alle riunioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 8 componenti, rispettando il principio di pariteticità. Il Consiglio di Amministrazione è costituito per metà da componenti eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà in rappresentanza dei

datori di lavoro associati, fermo restando che in tale numero è prevista la presenza di due Consiglieri di nomina ARIS (parte datoriale, come riportato nell'atto costitutivo).

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le seguenti modalità: le elezioni avvengono per votazione a scrutinio segreto, previa raccolta delle candidature. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione in apposito documento operativo.

3. Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra, rispettivamente, il primo dei non eletti, e comunque a scorrimento della lista degli eletti purché venga rispettato il criterio della pariteticità e sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In caso di assenza o di indisponibilità dei non eletti, il Consiglio di Amministrazione svolgerà le sue attribuzioni pur non sussistendo il principio di pariteticità sino alla prima Assemblea utile per l'elezione del nuovo consigliere.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica

all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti dell'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione delibera:
 - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
 - definisce la politica di remunerazione;
 - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - definisce i piani d'emergenza;

- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;

Sono inoltre indicate le competenze del Consiglio relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.

Il CdA può decidere la corresponsione di un "gettone di presenza" destinato, in occasione delle Riunioni di Consiglio, ai suoi componenti. L'entità del gettone, come pure eventuali variazioni, deve essere comunicata nella Assemblea immediatamente successiva, a fini di trasparenza amministrativa.

Il Consiglio ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione scritta personale da inviare non meno di 10 (dieci) giorni prima della riunione ai componenti del CdA, ai componenti

del Collegio dei Sindaci e al Direttore Generale. L'avviso di convocazione, eventualmente corredato da documentazione di supporto, deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. In caso di urgenza, l'avviso può essere inviato via telefax o telegramma o mezzi informatici. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale (tale ultima condizione può non ricorrere in ottemperanza ai provvedimenti emanati in situazione di particolare criticità, così come quella avvenuta in occasione del Covid -19)

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di almeno 4 (quattro) Consiglieri o del Vicepresidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ove ricorra la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vicepresidente, l'accertamento dei requisiti necessari per la validità delle sedute e delle relative deliberazioni. Ogni Consigliere, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, vale doppio.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e dal Segretario della riunione. Quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché risulti da apposita delibera del Consiglio medesimo.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto

con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo ha la facoltà di promuovere azioni legali e di resistere in giudizio, nonché cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito che gli venga ulteriormente attribuito dal Consiglio medesimo. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, tiene i rapporti con gli Enti esterni e con la COVIP, trasmettendo ad essa le variazioni delle fonti istitutive accompagnate da una nota illustrativa delle modifiche apportate.
4. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito, con gli stessi poteri e funzioni, dal Vicepresidente che deve essere un membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche del Vice Presidente, svolge il ruolo del Presidente il Consigliere più anziano.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 (due) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in

rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: le elezioni avvengono per votazione a scrutinio segreto, previa raccolta delle candidature. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione in apposito documento operativo.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. I membri del Collegio dei Sindaci, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga necessario e non meno di una volta l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte in forma scritta del Presidente del Collegio contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità

comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione o al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del

procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 – Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub depositario o nell’interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari 6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36-bis - Clausola compromissoria

1. Le controversie inerenti al rapporto associativo sono devolute alla decisione di un Collegio composto da tre arbitri.

2. Due arbitri sono nominati rispettivamente dall'associato – lavoratore o impresa – e dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Se una delle Parti non provvede alla nomina dell'arbitro di propria competenza entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina del primo arbitro, alla nomina dello stesso provvederà il Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo arbitro è nominato di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. L'arbitrato ha natura rituale. Il lodo è reso secondo diritto.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.